

n.291436 di rep.

n. 26987 di fasc.

Atto costitutivo della  
"STAR GYM SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA  
A RESPONSABILITA' LIMITATA"  
denominazione abbreviata " STAR GYM S.S.D. a R.L."  
con sede in Codroipo  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di gennaio  
11 GENNAIO 2016

In Pordenone nel mio studio in piazza E.Ellero dei Mille 2.  
Davanti a me dr. GIORGIO PERTEGATO, notaio in Pordenone,  
collegio di Pordenone, sono comparsi i signori:

- GIROLAMO SABRINA, nata a Bari il primo dicembre 1976, con  
residenza e domicilio fiscale in Fiume Veneto, via Friuli n.  
2/G (GRL SRN 76T41 A662M);

- FRE' DAVIDE, nato a Pordenone il 19 marzo 1976, con  
residenza e domicilio fiscale in Sacile, Strada San Giovanni  
di Livenza n. 28/B (FRE DVD 76C19 G888B).

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identita'  
personale io notaio sono certo, con il presente atto  
convergono e stipulano quanto segue:

1) Consenso

Tra i comparenti viene costituita una societa' a  
responsabilita' limitata denominata "STAR GYM SOCIETA'  
SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA",  
denominazione abbreviata "STAR GYM S.S.D. a R.L.", con sede  
nel comune di Codroipo (Udine).

2) Capitale e conferimenti

Il capitale sociale e' di Euro 10.000,00 (diecimila) e spetta  
ai soci come segue:

- al socio GIROLAMO SABRINA compete una partecipazione pari  
al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale a fronte di  
un conferimento di Euro 5.000,00 (cinquemila); e

- al socio FRE' DAVIDE compete una partecipazione pari al 50%  
(cinquanta per cento) del capitale sociale a fronte di un  
conferimento di Euro 5.000,00 (cinquemila).

Si da' atto reciproco che le quote come sottoscritte sono  
state versate nel modo seguente:

\* GIROLAMO SABRINA ha versato il 100% (cento per cento) della  
sua quota pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila), mediante  
assegno circolare non trasferibile n. 8200542745-05 emesso in  
data 11 gennaio 2016 dal Banco di Brescia, filiale di  
Pordenone;

\* FRE' DAVIDE ha versato il 40% (quaranta per cento) della  
sua quota pari ad Euro 2.000,00 (duemila) mediante assegno  
circolare non trasferibile n. 5109499220-07 emesso in data 11  
gennaio 2016 dalla Banca Popolare di Cividale Scpa, filiale  
di Azzano Decimo, in rappresentanza dell'Istituto Centrale  
delle Banche Popolari Italiane S.p.A.,  
che vengono consegnati all'organo amministrativo nominato nel

presente atto.

3) Norme relative al funzionamento della societa'

L'organizzazione ed il funzionamento della societa' sono stabiliti nel seguente

**"S T A T U T O**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Articolo 1**

**Denominazione**

E' costituita una societa' a responsabilita' limitata denominata **"STAR GYM SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, denominazione abbreviata **"STAR GYM S.S.D. a R.L."**.

**Articolo 2**

**Scopo**

La societa' e' senza fine di lucro ed ha per oggetto principale lo sviluppo, la diffusione e l'organizzazione di attivita' sportiva dilettantistica svolta attraverso la pratica agonistica e di preparazione, la didattica e la propaganda.

In particolar modo le attivita' si rivolgono a tutte le discipline sportive che prevedono la ginnastica in palestra, l'aerobica, la pesistica ed il fitness in tutte le sue tipologie (pilates, gyrotonic, pancafit, etc). E' prevista la promozione, la partecipazione e l'organizzazione di gare, tornei, manifestazioni ed ogni altra attivita' sportiva in genere, con la finalita' e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni Sportive e/o dell'Ente di Promozione Sportiva e dei suoi organi cui la societa' si affilia. Costituiscono pertanto parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle societa' affiliate.

La societa' accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonche' agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui la societa' stessa deliberera' d'aderire. La societa' s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonche' le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva.

Le attivita' verranno rivolte a favore dei soci e dei partecipanti associati all'Ente di Promozione Sportiva e/o Federazione Sportiva a cui la societa' risulta affiliata.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nel comma precedente, la societa' potra':

- a) organizzare attivita' didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive dilettantistiche dalla stessa promosse;
- b) assumere o affidare a terzi la gestione di impianti sportivi e ricreativi polivalenti;
- c) costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto impianti sportivi;
- d) assumere o affidare a terzi attivita' collegate agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione di bar, di ristoranti, di punti vendita di prodotti sportivi, di centri estetici, alimentari e ambulatoriali per riabilitazione fisica e motoria, di ambienti termali e similari;
- e) promuovere la sua attivita' e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- f) sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre societa' e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali e del Coni. La societa', nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potra' inoltre stipulare locazioni anche ultranovennali, assumere interessenze e partecipazioni in altre aziende e societa' aventi scopo collegato od affine al proprio e, anche, con differente scopo e potra' compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico;
- g) compiere attivita' strettamente commerciali non prevalenti, quali pubblicita' e sponsorizzazione, dare in utilizzo a terzi parte dei locali dei propri impianti sportivi, consentire lo svolgimento delle attivita' a soggetti occasionali e che comunque non sono associati all'Ente di promozione Sportiva cui la societa' e' affiliata.

### **Articolo 3**

#### **Sede**

La societa' ha sede nel Comune di Codroipo (Udine).  
Essa potra' essere trasferita con delibera assembleare in altro Comune. Sempre con delibera assembleare potranno inoltre essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie od uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia o all'estero.

### **Articolo 4**

#### **Durata**

La durata della societa' e' stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e puo' essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea.

### **Articolo 5**

## **Capitale**

Il capitale sociale e' di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed e' diviso in quote ai sensi di legge.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni particolari di societa' senza fine di lucro. Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di capitale gratuito.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del Codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile. In nessun caso la societa' puo' acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

## **Articolo 6**

### **Apporti e finanziamenti dei soci**

La societa' puo' acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti infruttiferi di interessi e con obbligo di rimborso. Il tutto nei limiti e con le modalita' previsti dalla vigente normativa.

## **Articolo 7**

### **Domiciliazione**

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la societa' e' quello che risulta dal libro soci.

## **Articolo 8**

### **Trasferimento delle partecipazioni**

Le partecipazioni non sono trasferibili ne' per atto tra vivi, ne' per causa di morte e non sono rivalutabili.

In caso di morte all'erede spettera' la liquidazione della quota calcolata secondo i criteri della procedura di rimborso come prevista per il recesso al successivo art. 9.

## **Articolo 9**

### **Recesso del socio**

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge e, in particolare, dagli artt. 2473 e 2497 quater del Codice civile.

Al socio receduto sara' rimborsato il solo valore nominale della quota, costituita dalla quota di capitale sociale sottoscritta e versata maggiorata degli eventuali versamenti effettuati dal socio senza obbligo di restituzione per la parte al netto della quota parte delle perdite di gestione, non applicandosi quindi la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 2473 c.c..

Il socio che intende recedere dalla societa' deve darne

comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata, anche a mano, con attestazione di ricevuta. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

#### **Articolo 10**

##### **Decisioni dei Soci**

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del c.c., oppure mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479 c.c..

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti e dissenzienti. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2377, 2378 e 2379 del Codice civile.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Il termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis cod. civ. è convocata presso la sede sociale da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci oppure
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipino l'intero capitale sociale e

tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio puo' farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione e' conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2), cod. civ..

La rappresentanza in assemblea puo' essere attribuita a terzi anche a mezzo delega generica (vale a dire non riferita a singole assemblee) o a mezzo procura generale.

La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della societa', ne alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente e' assistito da un Segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale e' redatto da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' e il risultato delle votazione e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarita' della costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea puo' essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci. In particolare, e' necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Con diversa disposizione rispetto a quanto previsto agli artt. 2479 e 2479-bis del codice civile, ogni socio ha diritto ad un voto, a prescindere dall'entità del capitale sottoscritto (c.d. voto per teste). L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e così analogamente, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 cod. civ. e per le modificazioni dell'atto costitutivo.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti ove la deliberazione consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 cod. civ..

#### **Articolo 11**

##### **Amministrazione e rappresentanza**

La società è amministrata: da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un numero massimo di cinque con poteri congiunti o disgiunti, come determinato dai soci in occasione della nomina. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società od associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

L'organo amministrativo è eletto dall'assemblea che ne determinerà il numero dei componenti e la durata.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei

regolamenti sportivi, cosi' tutti quelli previsti dal C.I.O., dal C.O.N.I. nonche' dalle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva a cui la societa' e affiliata.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori cosi' nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche' provveda ad una nuova nomina dell'intero organo amministrativo.

Qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio eleggera' fra i propri membri il Presidente e un segretario.

Qualora venga meno l'Amministratore unico l'assemblea dovra' nominare il nuovo Organo amministrativo; resta inteso che sino a quando non verra' nominato il nuovo organo amministrativo, l'amministratore unico, se vivente, rimarra' in carica.

Il Consiglio si riunisce nella sede della societa' od altrove purché nella Regione in cui ha sede la societa' ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un altro consigliere.

La convocazione e' fatta dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonche' l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, nonche' il voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi. In caso di parita' di voti la proposta si intende respinta.

L'Organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione della societa' ed ha pertanto facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli di straordinaria amministrazione e quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo riservano all'assemblea. L'Organo amministrativo dovra' chiedere necessariamente la preventiva autorizzazione dell'assemblea per acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, stipulare mutui/finanziamenti anche con Istituti di credito fondiario, prestare fideiussioni a favore di terzi, cedere o affittare o dare in uso gratuito a terzi le attivita' istituzionali o parte di esse, cedere o affittare o



dare in uso gratuito aziende o rami di azienda, disporre di partecipazioni sociali cedendole a terzi e/o costituendo pegni, effettuare operazioni bancarie di importo unitario superiore a € 20.000,00 (ventimila/00), stipulare, risolvere e/o modificare contratti e comunque atti che impegnino la societa' per importi superiori a € 20.000,00 (ventimila/00) annui.

Il Consiglio di amministrazione puo' nominare tra i suoi membri uno o piu' amministratori delegati e/o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e l'eventuale retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

L'Organo amministrativo puo' nominare anche direttori generali, procuratori ed institori, scegliendoli anche fra persone estranee alla societa' e determinandone i poteri, anche di rappresentanza.

Le disposizioni che regolano la responsabilita' degli amministratori si applicano anche ai soggetti cosi' nominati ed esclusivamente per gli atti posti in essere.

La rappresentanza della societa' spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente, se nominato, ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. La rappresentanza della societa' spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Articolo 12**

##### **Compensi degli amministratori**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, cosi' delle indennita' chilometriche calcolate secondo la tabella ACI relativi a trasferimenti con mezzi personali nell'espletamento delle proprie funzioni. Con decisione dei soci puo' essere assegnato agli amministratori un compenso annuale in misura fissa.

#### **Articolo 13**

##### **Controllo dei conti**

Nei casi in cui la legge preveda l'obbligo della presenza del collegio sindacale, questo e' composto da tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Il compenso e' determinato dall'assemblea dei soci. L'assemblea dei soci potra', tuttavia, attribuire il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una societa' di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### **Articolo 14**

## **Bilancio e Utili**

L'esercizio sociale ha inizio l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio, che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2.

Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

## **Articolo 15**

### **Scioglimento**

Lo scioglimento della società è deliberato dall'assemblea generale dei soci con le maggioranze previste a norma dell'articolo 2479-bis cod. civ. terzo comma.

In caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Il residuo attivo che risultasse dopo il rimborso ai soci del valore nominale del capitale conferito e di eventuali versamenti in c/capitale effettuati, dovrà essere devoluto a fini sportivi, così ad altra società/associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

## **Articolo 16**

### **Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto i diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Padova, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e 40 d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel comma che precede, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Padova, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato e' competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra la società e i soci, e con e tra gli associati a Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva a cui la società è affiliata ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale costituito ai sensi dello statuto della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva del CONI a cui la società è affiliata.

#### **Articolo 17** **Norme Generali**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile e dalle leggi, anche speciali relative al settore sportivo dilettantistico, ivi comprese le leggi 27 dicembre 2002 n. 289 e 27 luglio 2004 n. 186 e loro successive modificazioni."

#### 4) Nomina delle cariche sociali

L'amministrazione della società viene affidata ad un amministratore unico.

L'organo amministrativo resterà in carica per un triennio e dunque sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018 e comunque fino a revoca o dimissioni.

Alla carica di amministratore unico viene nominato la signora GIROLAMO SABRINA.

Il nominato amministratore unico signora GIROLAMO SABRINA dichiara di accettare la carica, chiede ai sensi dell'art. 2383, quarto comma, del c.c. l'iscrizione della propria nomina nel registro delle imprese e dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dai regolamenti delle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva a cui la società si affilia e dal C.O.N.I..

#### 5) Indirizzo della sede ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese

Ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: viale Venezia n.122.

#### 6) Primo esercizio

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2016.

#### 7) Spese

Le spese complessive presunte del presente atto ammontano a Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società'.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia da me diretta su di sei mezzi fogli per undici facciate e parte della dodicesima, viene da me letto ai componenti, che l'approvano e confermano e con me lo sottoscrivono qui in fine ed a margine dei primi cinque mezzi fogli, alle ore diciassette.

F.to SABRINA GIROLAMO

F.to DAVIDE FRE'

" GIORGIO PERTEGATO (L.S.)